



CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale VCO (A.S.L. VCO), con sede in Omegna (VB) - Via Mazzini n. 117, Cod. Fiscale/ P.IVA 00634880033, legalmente rappresentata, ai fini della presente atto, dal Dott. Paolo Borgotti - Direttore SOC Distretto VCO, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione D.G. n. 290 del 12/5/2017

E

l'Associazione di Volontariato "NONSOLAIUTO O.d.V." con sede legale in Verbania Pallanza – via Mazzini n. 19 – C.F. n. 93007920031, nella persona del Presidente pro-tempore della stessa Associazione sig.ra Somia Benaddi.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'ASL VCO stipula la seguente convenzione con l'Associazione "NONSOLAIUTO" per i seguenti servizi:

- Reperibilità di mediatore culturale negli orari di ambulatorio ISI delle sedi di Domodossola, Omegna e Verbania indicati all'art. 4;
- Reperibilità di mediatore culturale per attività dei Consultori
- Reperibilità di mediatore culturale per attività di DEA/PS/ambulatori specialistica
- Traduzioni in multilingue di materiale informativo concernente l'utilizzo dei servizi erogati dall'ASL VCO;
- Collaborazione con gli operatori dell'ASL VCO nella realizzazione di campagne di educazione sanitaria sui principali problemi sanitari connessi all'esperienza migratoria e relativa traduzione;
- Collaborazione nella divulgazione del materiale informativo di cui ai punti precedenti;
- Partecipazione dei rappresentanti dell'Associazione agli incontri con operatori ASL VCO sulla verifica dell'andamento del servizio, con cadenza periodica.

L'associazione accetta il convenzionamento fornendo la collaborazione oggetto della presente convenzione impegnandosi con il personale ASL VCO per tutta la durata della convenzione medesima.

ART. 2 – RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ASL VCO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

L'ASL VCO s'impegna a destinare a tale attività il personale medico dipendente e convenzionato operante negli ambulatori delle tre sedi distretto VCO ed il personale amministrativo di supporto.

**ART. 3 – RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALLE ASSOCIAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'**

Per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione l'Associazione "NONSOLAIUTO" mette a disposizione il seguente personale:

- Mediatori culturali in grado di tradurre le seguenti lingue: albanese, arabo, bengali, cinese, cingalese, filippino, francese, inglese, olandese, rumeno, russo, spagnolo, tedesco, Wolof; Urdu;.
- Rappresentanti dell'associazione "NON SOLO AIUTO".

ART. 4 - IMPEGNO DEI CONTRAENTI

L'ASL VCO in quanto Ente Pubblico si fa garante della continuità del servizio erogato per l'ambulatorio ISI nelle sedi operative del Distretto VCO con le seguenti ubicazioni ed orari:

- DOMODOSSOLA, Via Scapaccino n. 47 – il Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00;
- OMEGNA, Via Mazzini n. 117 - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00;
- VERBANIA, Viale Sant'Anna n. 83 – il Lunedì ed il Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.30 .

L'Associazione "NON SOLO AIUTO" s'impegna ad effettuare le seguenti attività:

- Reperibilità di mediatori culturali durante gli orari degli ambulatori attivati nelle tre sedi operative del Distretto VCO;
- Reperibilità di mediatore culturale per attività dei Consultori
- Reperibilità di mediatori culturali per utenti che accedono al DEA/PS/ambulatori specialistica
- Trasmissione elenco aggiornato dei mediatori culturali con relativa reperibilità telefonica ai Referenti dei Centri ISI;
- Collaborazione alla traduzione e divulgazione dell'informazione in multilingue;

La copertura assicurativa riferita all'espletamento delle suddette attività da parte del personale messo a disposizione dall'associazione "NON SOLO AIUTO" sarà a carico della stessa e dovrà essere prodotta in copia all'ASL VCO;

ART. 5 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

L'ASL VCO riconosce all'Associazione "NONSOLAIUTO" per lo sviluppo delle attività di cui ai punti precedenti € 6.143,00 (seimilacentoquarantatre/00) presunti annui da erogarsi con n. 3 acconti trimestrali di € 1.535,75 al trimestre, per un totale di € 4.607,25 e con il saldo finale di € 1.535,75, previa presentazione di rendicontazione trimestrale dettagliata circa lo svolgimento dell'attività della presente convenzione.



ART. 6 - DIRITTI DEGLI UTENTI

Le parti danno atto che la presente convenzione garantisce comunque la tutela dei diritti fondamentali degli utenti (diritto alla riservatezza, diritto di informazione e di partecipazione alla presa delle decisioni) nonché il rispetto della dignità della persona e della sua cultura.

ART. 7- ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'ASL VCO

E' fatta salva la facoltà da parte dell'ASL VCO di esercitare attività di controllo in ogni momento.

ART. 8 ADEMPIMENTI PRIVACY

L'Associazione Nonsoloaiuto si impegna a tenere riservate tutte le informazioni e notizie concernenti le persone alle quali viene prestato il servizio di volontariato, oggetto di questa convenzione, in osservanza di quanto sancito dal Reg. UE 2016/679, dal D.Lgs 196/2003 per come novellato dal D.Lgs 101/2018 e s.m.i.

L'Associazione Nonsoloaiuto agisce, ai sensi del Reg. UE 2016/679 art. 4, comma 7 quale titolare del trattamento (la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali) per il tramite di proprio personale ai sensi del Reg. UE 2016/679 art. 29, quale incaricato del trattamento (Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento) ed ai sensi del D.Lgs 196/2003 per come novellato dal D.Lgs 101/2018 art. 2 quaterdecies, comma 1 (Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità) ed ed ai sensi del D.Lgs 196/2003 per come novellato dal D.Lgs 101/2018 art. 2 quaterdecies, comma 2 (Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta). Pertanto i volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture dell'ASL VCO saranno designati dall'Associazione quali incaricati del trattamento dei dati ed opereranno sotto la diretta autorità dell'Associazione di volontariato "Nonsoloaiuto", quale titolare, attenendosi alle istruzioni da quest'ultimo a loro impartite. In ogni caso l'Associazione di volontariato è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.

ART. 9 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021. La stessa potrà essere risolta anticipatamente in qualsiasi momento per iniziativa di una delle parti, con preavviso scritto di tre mesi.



ART. 10 - SOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile e di Procedura Civile.

Qualunque controversia sarà di competenza del Foro di Verbania, nella cui circoscrizione è ricompresa la sede legale dell'ASL VCO.

ART. 11- DISCIPLINA DELLE INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto entro 30 giorni dalla loro rilevazione, chiedendo l'adempimento.

Qualora l'ASL VCO riscontri negli interventi forniti dall'Associazione condizioni non risolubili che impediscano lo svolgimento degli interventi ad essa affidati, può risolvere anticipatamente la presente convenzione con un preavviso di 90 giorni.

Per converso, in caso di persistente inosservanza da parte dell'ASL VCO dagli obblighi assunti con la presente convenzione, l'Associazione con il preavviso di 90 giorni può risolvere anticipatamente la convenzione con l'obbligo di rimborso da parte dell'ASL VCO dei crediti già maturati, debitamente comprovati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Omegna, li _____

IL PRESIDENTE
Dell'ASSOCIAZIONE
"NON SOLO AIUTO"

(Sig.ra Somia Benaddi)

PER L' ASL VCO
IL DIRETTORE
DEL DISTRETTO VCO

(Dott. Paolo Borgotti)